

Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO (ARSEL LIGURIA)). (2)

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 02.01.2014)

TITOLO I

RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO (12)

Artt. 1 – 13

Omissis

TITOLO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 55 bis)

1. Dopo l'articolo 55 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 55 bis

(Consulta regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Al fine di garantire il necessario raccordo con l'Università degli studi di Genova e gli studenti universitari destinatari dei servizi in materia di diritto allo studio è istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata Consulta), quale organo consultivo di ARSEL relativamente alle funzioni inerenti al diritto allo studio universitario.

2. La Consulta, in particolare, esprime parere obbligatorio, limitatamente a quanto attiene al diritto allo studio universitario, sui seguenti atti:

- a) il bilancio d'esercizio;*
- b) la Carta dei Servizi;*
- c) il Piano di attività di cui all'articolo 11;*
- d) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;*
- e) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;*
- f) l'acquisizione dei beni immobili.*

3. La Consulta resta in carica tre anni ed è composta da:

- a) il Presidente, designato dal Rettore dell'Università d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;*
- b) due rappresentanti designati dalla Regione;*
- c) un rappresentante dei professori dell'Università designato dal Senato accademico;*
- d) un rappresentante degli studenti universitari scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea.*

4. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della

Giunta regionale. I componenti di cui alle lettere a) e b) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta.

5. La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Direttore generale o di almeno due componenti. La convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta.

6. Nella seduta di insediamento la Consulta approva il regolamento interno di funzionamento.

7. Ai componenti della Consulta si applicano i compensi di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l'Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico)) e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il Direttore generale di ARSEL partecipa alle sedute della Consulta senza diritto di voto.”.

Art. 15

(Modificazioni ad articoli)

1. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale di ARSEL.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“o attraverso l'A.R.S.S.U.”* sono sostituite dalle seguenti: *“o attraverso ARSEL”.*

3. Al comma 1 dell'articolo 27, ai commi 2 e 3 dell'articolo 28, ai commi 4, 6 e 8 dell'articolo 30, al comma 2 dell'articolo 31, ai commi 2 e 3 dell'articolo 32, ai commi 1 e 2 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 36, ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38, alla lettera c) del comma 2 e al comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“L'A.R.S.S.U.”* sono sostituite dalla seguente: *“ARSEL”.*

4. Al comma 1 dell'articolo 29 e al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“dall'A.R.S.S.U.”* sono sostituite dalle seguenti: *“da ARSEL”.*

5. Ai commi 2 e 5 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“dell'A.R.S.S.U.”* sono sostituite dalle seguenti: *“di ARSEL”.*

6. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale”* sono soppresse.

7. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“d) la definizione dei servizi ai quali ARSEL deve provvedere;”.

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della l.r.15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino all'approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.”.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11

MAGGIO 2009, N.18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Art. 16
(Modifica all'articolo 4)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

“b bis) l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL);”.

Art. 17
(Modifica all'articolo 11)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. La Regione può avvalersi di ARSEL per l’attuazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo.”.

Art. 18
(Modifica all'articolo 19)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“2. Al termine del percorso formativo è rilasciato, alternativamente, un attestato di qualifica, di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale, una attestazione intermedia delle competenze o un attestato di specializzazione o di frequenza, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV nonché la certificazione delle competenze ai sensi degli articoli 79 e 80.”.

Art. 19
(Modifiche all'articolo 23)

1. La rubrica dell'articolo 23 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“(Poli formativi e Poli tecnico-professionali)”.

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“Poli formativi tecnico professionali, di seguito denominati Poli formativi”* sono sostituite dalle seguenti: *“Poli formativi e Poli tecnico professionali”.*

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“3 bis. I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete e sono finalizzati a creare sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti dell’offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità. I poli tecnico professionali sono istituiti con atto della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”.

Art. 20
(Modifiche all'articolo 26)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“al secondo livello europeo”* sono sostituite dalle seguenti: *“al terzo livello EQF”.*

2. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: *“La Regione cura”* sono inserite le seguenti: *“, anche attraverso ARSEL,”.*

Art. 21
(Modifiche all'articolo 27)

1. La rubrica dell'articolo 27 della l.r. 18/2009 è sostituita dalla seguente:

“(Programmazione delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP))”.

2. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. La programmazione delle qualifiche e dei diplomi di IeFP è effettuata dalla Regione, anche in riferimento a quanto previsto all’articolo 23, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l’offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva.”.

3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: *“nell’ambito di quanto previsto all’articolo 28”.*

Art. 22
(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

(Offerta sussidiaria di percorsi in IeFP)

1. La Regione programma l’offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato (di seguito denominati IPS) al fine di integrare, ampliare e differenziare il piano dell’offerta formativa per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione realizzato dagli organismi formativi accreditati, nell’ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica. L’offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l’organicità dell’offerta dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. La Regione definisce, nell’ambito degli accordi con lo Stato in materia, la tipologia di riferimento per l’erogazione dell’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP, finalizzata al rilascio dei titoli di qualifica e di diploma negli istituti professionali di Stato.

3. I criteri per l’organizzazione dei percorsi di IeFP erogati dagli IPS, le modalità di attivazione dei percorsi nell’anno scolastico, le misure di accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi, le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi sussidiari sono oggetto di specifiche intese fra la Regione e l’Ufficio Scolastico regionale.”.

Art. 23
(Modifiche all'articolo 29)

1. La rubrica dell'articolo 29 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“(Percorsi di istruzione e formazione professionale)”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“1 bis. I percorsi di quarto anno, volti al conseguimento del diploma di tecnico di istruzione e formazione professionale, completano la filiera formativa di cui al comma 1 con finalità di specializzazione.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "triennali" è sostituita dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1 bis".

4. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"3. L'attuazione e la gestione amministrativa dei percorsi di cui ai commi 1 e 1 bis è affidata ad ARSEL."

Art. 24
(Modifica all'articolo 31)

1. Le lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituite dalle seguenti:

"a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, che certifichi le competenze acquisite;

b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata al termine dell'intero percorso, previo espletamento di un esame finale;"

Art. 25
(Modifiche all'articolo 34)

1. La rubrica dell'articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

"(Istituti Tecnici Superiori)".

2. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di Centri regionali di alta formazione che possono ottenere il riconoscimento quali" sono soppresse.

3. Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: ", per ogni Centro di alta formazione e" sono soppresse.

Art. 26
(Modifica all'articolo 42)

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

"2. L'apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

3. L'apprendimento non formale è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona e si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2 in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese."

Art. 27
(Modifica all'articolo 56)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

"b bis) le specifiche strategie e linee di intervento riguardanti in particolare il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale;"

Art. 28
(Modifica all'articolo 59)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

"b bis) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro attribuite ad ARSEL ai sensi della vigente normativa regionale;"

Art. 29
(Inserimento dell'articolo 60 bis)

1. Dopo l'articolo 60 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Articolo 60 bis

(Linee guida)

1. La Giunta regionale approva linee guida per definire le modalità operative e la gestione delle azioni del Sistema educativo regionale, sia in via generale sia in relazione a particolari programmi di intervento."

Art. 30
(Modifica all'articolo 69)

1. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

"m) il Direttore generale di ARSEL;"

Art. 31
(Modifica all'articolo 72)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "e nell'ARSSU" sono sostituite dalle seguenti: "e nella Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;"

Art. 32
(Sostituzione dell'articolo 79)

1. L'articolo 79 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 79

(Individuazione, validazione e certificazione delle competenze)

1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione Europea.

2. La Regione, in merito all'individuazione e alla validazione delle competenze e alla procedura di certificazione, assicura gli standard minimi di processo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92)."

Art. 33
(Modifiche all'articolo 80)

1. La rubrica dell'articolo 80 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

"(Riconoscimento dei titoli, delle qualifiche professionali e

delle certificazioni di competenze)”.
 2. Il comma 5 dell'articolo 80 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“5. Nell'ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti:

a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;

b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi definiti all'interno dei percorsi della formazione professionale, dell'apprendistato e dei titoli acquisiti all'interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale, compresi quelli in sussidiarietà;

c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;

d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi della formazione integrata superiore.”.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 81)

1. La rubrica dell'articolo 81 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“(Standard minimi di attestazione)”.

2. Il comma 1 dell'articolo 81 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Per il rilascio dell'attestazione al termine dei servizi di individuazione e validazione nonché al termine dei servizi di certificazione, la Regione assicura gli standard minimi di cui all'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.”.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 83)

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “presso la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “presso ARSEL”.

2. Al comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, l'alinea è sostituito dal seguente:

“L'Osservatorio, operando in collegamento con le Province e l'Osservatorio di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni:”

3. Al comma 4 dell'articolo 83 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “La Regione” sono sostituite dalla seguente: “ARSEL”.

Art. 36

(Modifica all'articolo 84)

1. Al comma 4 dell'articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “e dell'Agenzia regionale Liguria Lavoro di cui alla legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)” sono soppresse.

Art. 37

(Modifiche all'articolo 85)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 85 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“3 bis. Al fine di consentire la compiuta attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale organizza,

nell'ambito del Sistema informativo regionale, apposite specifiche sezioni, tra loro interconnesse, finalizzate all'analisi, alla valutazione e al supporto delle decisioni relative agli strumenti di pianificazione. Tali sezioni sono dedicate a:

a) istruzione, compresa l'istruzione prescolare e dell'infanzia;

b) istruzione e formazione professionale;

c) istruzione universitaria;

d) formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti;

e) occupazione e lavoro.

3 ter. Le disposizioni specifiche relative a quanto previsto al comma 2 sono emanate con apposito regolamento regionale, sottoposto alle procedure di cui al d.lgs. 196/2003.

3 quater. L'interconnessione di cui al comma 3 bis è attuata attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 85 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “La Regione può” sono inserite le seguenti “, anche avvalendosi di ARSEL”,.

Art. 38

(Modifiche all'articolo 90)

1. Al comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: “qualifica” sono inserite le seguenti: “, diploma”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 90 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, approva specifiche disposizioni per la disciplina degli esami relativi ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale realizzati dagli organismi formativi nonché apposite linee guida per la disciplina degli esami di qualifica nell'ambito della sussidiarietà e dell'apprendistato.”.

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)

Art. 39

(Modifica all'articolo 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (ARSEL).”.

Art. 40

(Modifica all'articolo 8)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“4. Il Programma operativo annuale di ARSEL è coordinato con i contenuti del Piano d'Azione Regionale.”.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “con l'Agenzia Liguria Lavoro,” sono sostituite dalle seguenti: “con ARSEL”,.

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“anche avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro”* sono sostituite dalle seguenti: *“anche avvalendosi di ARSEL”*.

Art. 42
(Modifica all'articolo 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“, avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro”* sono sostituite dalle seguenti: *“, avvalendosi di ARSEL”*.

Art. 43
(Modifica all'articolo 18)

1. Al comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“è affidato all'Agenzia Liguria Lavoro”* sono sostituite dalle seguenti: *“è affidato ad ARSEL”*.

Art. 44
(Modifica all'articolo 19)

1. Al comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“l'Agenzia Liguria Lavoro”* sono sostituite dalle seguenti: *“ARSEL”*.

Art. 45
(Modifica all'articolo 21)

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“in materia di lavoro”* sono soppresse.

Art. 46
(Modifica all'articolo 35)

1. Al comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: *“definiti dall'articolo 11”* a *“integrazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale”*.

Art. 47
(Modifiche agli articoli 37 e 38)

1. Al comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“e delle Comunità Montane”* sono sostituite dalle seguenti: *“e degli Enti Parco regionali e delle Unioni di Comuni”*.

2. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: *“e dalle Comunità montane”* sono sostituite dalle seguenti: *“e dagli Enti Parco e dalle Unioni di Comuni”*.

Art. 48
(Modifica all'articolo 48)

1. Al comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: *“dell'Agenzia Liguria Lavoro”* sono sostituite dalle seguenti: *“di ARSEL”*.

TITOLO III
NORME FINALI E TRANSITORIE, ABROGAZIONI E
NORMA FINANZIARIA

Art. 49
(Norma transitoria)

1. I Direttori generali di ARSSU e ALL provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dei rispettivi enti, alla data del 31 marzo 2014.

2. Gli organi degli enti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica il 31 marzo 2014.

3. I Direttori di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 1 e in particolare entro il 31 marzo 2014:

a) l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura;

b) le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti e i rapporti giuridici in corso;

c) il bilancio di esercizio relativo all'anno 2013.

4. La Giunta regionale nomina il Direttore generale di ARSEL a decorrere dal 1° aprile 2014.

5. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale di ARSEL, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta regionale, adotta, sulla base delle disposizioni vigenti, il bilancio di previsione e il primo Piano di attività dell'Agenzia.

6. In fase di prima applicazione, la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 14 è costituita dal Presidente e dai componenti del Consiglio di amministrazione di ARSSU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle more dell'eventuale espletamento delle procedure di reclutamento di personale conseguenti a carenze della dotazione organica, i contratti del personale precario operante a qualsiasi titolo presso l'ARSSU e l'ALL, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono trasformati, qualora ne ricorrano le condizioni, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nel rispetto della normativa regionale, in rapporti di lavoro a tempo determinato con scadenza unica al 30 giugno 2015.

7 bis. Fino all'approvazione della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 12, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un Dirigente: (9)

a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff;

b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del Programma Operativo Comunitario;

c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la Regione.

7 ter. Per le funzioni di cui all'Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e in strutture sul territorio, rette da dirigenti. (10)

Art. 50
(Abrogazione di norme e disposizioni di coordinamento)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il titolo IV della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive

modificazioni ed integrazioni;

b) l'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il titolo IV della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 53 e 54;

d) i commi 3, 4 e 7 dell'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento);

e) l'articolo 64 e l'articolo 74 della l.r. 18/2009;

f) il comma 2 dell'articolo 81 della l.r. 18/2009;

g) il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);

h) i commi 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 30/2008;

i) il comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 30/2008;

j) l'articolo 62 della l.r. 30/2008.

2. Nel testo della l.r. 27/1998 e successive modificazioni ed integrazioni ogni riferimento ad Agenzia Liguria Lavoro si intende riferito ad ARSEL.

3. Alla data di cui al comma 1, i riferimenti ad ARSSU e ad ALL contenuti nella vigente normativa regionale si intendono riferiti ad ARSEL.

Art. 51 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area XI "Istruzione, Formazione, Lavoro" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, esercizio 2014, alle seguenti Unità previsionali di base:

11.101 "Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio";

11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario";

11.103 "Spese per le attività di istruzione e formazione professionale";

11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro". (1)

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, così come introdotto dall'articolo 14, si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto in bilancio all'U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento".

Art. 52 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Comma così sostituito dall'art. 3 della l.r. 5 agosto 2014, n. 19

(2) Titolo così modificato dall'art. 76 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15.

(3) Comma così modificato dall'art. 77 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 77 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15

(5) Lettera abrogata dall'art. 77 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15.

(6) Lettera inserita dall'art. 77 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15.

(7) Lettera inserita dall'art. 77 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15.

(8) Lettera abrogata dall'art. 78 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15.

(9) Comma aggiunto dall'art. 79 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15.

(10) Comma aggiunto dall'art. 79 della l.r. 10 aprile 2015, n. 15.

(11) Lettera così sostituita dall'art. 22 della l.r. 30 dicembre 2015, n. 29.

(12) Titolo abrogato dall'art. 28 della l.r. 30 novembre 2016, n. 30.